

- GRRNNN53TO5F209E, nato a Militello in Val di Catania (CT) il 5 dicembre 1953 e residente in Rovereto (TN) via Lungo Leno Sinistro n. 66/C; Giovanni Italo Travaglini, C.F. TRVGNN52P28E314K, nato a Invorio (NO) il 28 settembre 1952 e ivi residente in via C.B. Cavour 11/C; Claudio Maritano, C.F. MRTCLD63L08G674G, nato a Pinerolo (TO) l'8 luglio 1963 e residente in Revello (CN) via Donatori di Sangue n. 13; Giovanni Antonio Boasso, C.F. BSSGNN60B12L219Y, nato a Torino il 12 febbraio 1960 e ivi residente in via Monte Rosa n. 106, scala A; Tiziana Cadonà, C.F. CDNTZN66R43F999X, nata a Oderzo (TV) il 3 ottobre 1966 e ivi residente in via Cecilia Deganutti n. 6; Paolo Valsecchi, C.F. VLSPLA64M08F952O, nato a Novara l'8 agosto 1964 e residente in Ospedaletti (IM), Strada delle Ginestre n. 44; Piermauro Petruzzelli, C.F. PTRPMR58D09I976Y, nato a Stresa (NO) il 9 aprile 1958 e residente in Cerano (NO) via S. Cristina n. 43; tutti rappresentati e difesi, come da procure in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Carlo Merani e Roberto Serventi, entrambi del Foro di Torino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;
- Fabrizio Martino (C.F.. MRT FRZ 69S05 A052R), nato ad Acqui Terme (AL) il 5.11.1969 e ivi residente in Corso Divisione Acqui, n. 136, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Filippo Maria Christillin, del Foro di Torino, con studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 36, che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale allegata alla memoria di costituzione;
 - Gino Pernechele (C.F. PRNGNI65D17L219B), nato a Torino il 17/04/1965 e residente in Settimo Torinese (TO), via De Francisco A. n.

29, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Marco PALERMITI e Giulia PELLEGRINI, entrambi del Foro di Torino, con studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 36, che lo rappresentano e difendono in forza della procura speciale allegata alla memoria di costituzione.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2021, con l'assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Giuseppe Maria Mezzapesa, in rappresentanza del Pubblico Ministero il Sostituto Procuratore Regionale Emanuela Rotolo e gli Avvocati dei convenuti.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

Con nota prot. 2331 del 18 ottobre 2017, pervenuta alla Procura il successivo 31 ottobre, l'Ufficio di Segreteria della Quarta Sezione della Commissione Tributaria di Torino trasmetteva, in ottemperanza a quanto prescritto nella sentenza del 9 ottobre 2017, n.1198, gli atti del relativo giudizio R.G.R. n. 497/2017.

A seguito della segnalazione, il Pubblico Ministero contabile avviava una indagine dalla quale sarebbero emersi i fatti di seguito illustrati.

Nell'ambito del richiamato giudizio tributario, a fronte del ricorso del sig. Ottonaro Luigi, la Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, annullava le seguenti cartelle esattoriali riferibili al Comune di Torino, alla Camera di Commercio di Torino e all'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo pari a € 134.490,28:

- n. 11020020003206754000, notificata in data 9 maggio 2003, per € 171,24;

- n. 11020020045248923000, notificata il 12 settembre 2002, per € 183,73;
- n. 11020020056803664000, notificata il 12 settembre 2002, per € 229,40;
- n. 11020020137034461000, notificata il 24 aprile 2003, per € 77,33, tutte riferibili al Comune di Torino;
- n. 11020000316604256000, notificata il 27 dicembre 2001, per € 407,94;
- n. 11020020038051430000, notificata il 12 settembre 2000, per € 205,70,

entrambe riferibili alla Camera di Commercio di Torino;

- n. 11020020070492153000, notificata il 6 maggio 2003, per € 6.871,14;
- n. 11020020149276804000, notificata il 30 maggio 2003, per € 870,45;
- n. 11020040123085235000, notificata il 31 maggio 2005, per € 125.473,35,

tutte riferibili all'Agenzia delle Entrate.

L'annullamento si fondava sulla intervenuta prescrizione di detti crediti, in ragione della notifica tardiva delle relative cartelle di pagamento.

Il Giudice tributario rilevava, in particolare, l'inidoneità dell'iscrizione ipotecaria a interrompere il termine di prescrizione e la mancanza di prova in ordine al preavviso di fermo e alle intimazioni di pagamento asseritamente notificate in data 9 luglio 2014 e 27 febbraio 2015, essendo in quest'ultimo caso stata prodotta copia delle cartoline di ritorno senza alcun allegato di contenuto, non consentendo in tal modo l'individuazione di ciò che era stato notificato e del contenuto dell'intimazione.

La sentenza n.1198/2017 veniva appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, con sentenza del 25 gennaio 2019, n.137, avrebbe dichiarato inammissibile il gravame per difetto di rappresentanza processuale.

La Procura, ritenendo le deduzioni prodotte in sede istruttoria non idonee a superare le contestazioni di responsabilità elevate con l'invito a dedurre, ha citato gli odierni convenuti, reputando sussistere, nei loro confronti, i presupposti della responsabilità contabile, per violazione del dovere pubblicistico di agire nel perseguimento dell'interesse pubblico.

In primo luogo, la Procura contabile ritiene riconosciuta la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, essendo quest'ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa avrebbe avuto il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento.

Precisa, poi, come, in ragione della avvenuta fusione e, in seguito, estinzione degli enti che si sono succeduti nella gestione del servizio di riscossione, l'unico soggetto ancora dotato di personalità giuridica sarebbe l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, integralmente subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti concessionari del servizio di riscossione.

Ritiene, inoltre, emerse autonome condotte, sia commissive, sia omissive, degli altri convenuti, quali responsabili di alcuni uffici (individuati attraverso i regolamenti di organizzazione di ciascun Ente), che avrebbero direttamente concorso al determinarsi del danno, ovvero non ne avrebbero impedito il verificarsi.

Nonostante quanto asserito nelle rispettive deduzioni scritte, secondo la

Procura, nessuno dei convenuti avrebbe dato dimostrazione della propria estraneità alle condotte inerti, le quali, complessivamente, avrebbero determinato la perdita del diritto di credito delle amministrazioni.

Gli odierni convenuti infatti avrebbero cercato di elidere la propria responsabilità senza tener in conto alcuno l'esistenza di precisi obblighi temporali, fissati nello stesso T.U. Riscossioni, la cui decorrenza avrebbe comportato l'insorgere di una responsabilità amministrativa per colpa grave, quanto alle attività procedurali non poste in essere.

In particolare, le condotte anti doverose ascrivibili ai convenuti, secondo la prospettazione offerta nell'atto introduttivo del presente giudizio, si sostanzierebbero, da un lato, in una colposa inerzia rispetto all'obbligo di realizzazione del credito posto in capo agli agenti della riscossione; dall'altro, nella negligente tenuta della documentazione attestante la prova dell'avvenuta notifica, accertata dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

L'inerzia si sarebbe tradotta, in particolare, nella omissione della tempestiva notifica delle cartelle esattoriali o, quantomeno, nella mancata cura rispetto alla emanazione di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, sia da parte delle strutture preposte all'espletamento di tale specifica attività, sia da parte delle strutture che, rispetto a queste ultime svolgevano, una funzione di controllo e monitoraggio.

In conclusione, la mancata adozione, da parte della società concessionaria del servizio, di tutte le iniziative idonee a interrompere la prescrizione andrebbe considerata, secondo la Procura, come evento che avrebbe determinato il danno erariale a seguito della dichiarazione, da parte della Commissione tributaria provinciale di Torino, di prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi

iscritti a ruolo.

Nella prospettazione offerta in citazione, oltre ad Agenzia delle entrate - Riscossione, anche le condotte dei funzionari che avrebbero operato, negli anni, per i concessionari, avrebbero concorso alla determinazione del grave danno subito dall'amministrazione.

Nella specie, nell'ambito di Uniriscossioni, per la mancata attuazione, da parte della struttura Coattivo Accentrato, dei compiti alla stessa attribuiti dovrebbero rispondere il dott. Piero Follo, per il periodo dal 24 gennaio 2006 al 20 dicembre 2007, e il dott. Antonino Guerrazzi, per il periodo dal 16 febbraio 2007 al 20 dicembre 2007.

Un apporto concausale rispetto alla condotta omissiva sopra rilevata deriverebbe dalle condotte, sempre omissive, del dott. Giovanni Travaglini, responsabile dell'Area Coattiva Ovest, e del dott. Claudio Maritano, responsabile dell'Area Coattivo Decentrato, essendo tenute ad assicurare, tra l'altro, la prima, un costante presidio sul corretto e tempestivo svolgimento delle procedure esecutive; la seconda, il monitoraggio delle attività relative alla riscossione coattiva svolte direttamente nella rete periferica.

Con l'istituzione di Equitalia Nomos, la responsabilità della notifica non tempestiva delle cartelle di pagamento sarebbe invece da ricondursi, oltre che alla struttura Coattivo Accentrato, il cui responsabile era il dott. Giovanni Boasso, al Comparto Notifiche, la responsabile del quale era la dott.ssa Tiziana Cadonà, alla quale era, tra l'altro, affidato il compito di garantire la tempestività del processo di notificazione e il monitoraggio delle attività in carico al service affidatario della notifica.

Le condotte omissive per mancato monitoraggio, nel periodo di attività di

Equitalia Nomos, sarebbero invece imputabili al dott. Antonino Guerrazzi, responsabile della Direzione Coattivo, e al dott. Claudio Maritano, responsabile del Comparto Coattivo Decentrato.

Nell'ambito di Equitalia Nord, in seguito al nuovo assetto organizzativo delineato dal regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2007, la condotta anti-giuridica che avrebbe direttamente causato il danno sarebbe stata perpetrata dal dott. Fabrizio Martino, responsabile del Comparto Notifiche, al quale erano affidati la gestione e il monitoraggio dell'attività di notifica, nonché dal dott. Gino Pernechele, responsabile dell'area Procedure Diverse, avendo quest'ultimo il compito di effettuare la selezione dei soggetti per i quali era necessario attivare i solleciti di pagamento e le diffide.

Le condotte omissive in relazione all'obbligo di monitoraggio sarebbero invece ascrivibili al Direttore Regionale, dott. Paolo Valsecchi e al responsabile dei Servizi di Riscossione Regionale, dott. Piermauro Petruzzelli.

Le condotte anti-giuridiche poste in essere dai presunti responsabili avrebbero cagionato all'Amministrazione un danno pari all'importo complessivo dei crediti non riscossi, in quanto dichiarati prescritti dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, quantificato in € 134.490,28 e così composto: € 661,7 a carico del Comune di Torino; € 613,64 a carico della Camera di Commercio di Torino; € 133.214,94 a carico dell'Agenzia delle entrate.

L'importo complessivo del suddetto danno, assunto come direttamente cagionato dalle condotte dei presunti responsabili, andrebbe imputato, ad avviso della Procura, in parti uguali, pari a € 12.229,39, all'Agenzia delle entrate - Riscossione e ai soggetti che avrebbero concorso alla causazione del

danno con le condotte indipendenti prima descritte, restando ferma ogni diversa quantificazione ritenuta di giustizia.

Quanto all'elemento soggettivo, nell'atto di citazione si ritiene sussistere la colpa grave in capo ai convenuti, da qualificarsi, secondo la concezione normativa, alla stregua di un giudizio di rimproverabilità e di antidoverosità delle condotte poste in essere.

In conclusione, ad avviso della Procura regionale si ravviserebbero sussistenti in capo agli odierni invitati i presupposti per la contestazione di responsabilità patrimoniale in relazione al danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di Torino, della Camera di Commercio di Torino e dell'Agenzia delle entrate, per il complessivo danno erariale ingiustamente cagionato all'Amministrazione, pari a € 134.490,28.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio (il difensore dell'Agenzia delle entrate, Riscossione, in rappresentanza anche della articolazione territoriale di quest'ultima).

L' Agenzia delle entrate – Riscossione, nella propria memoria, eccepisce la prescrizione dell'azione e, nel merito, contesta la antigiuridicità della condotta, a prescindere dall'esito delle sentenze delle Commissioni tributarie che avrebbero originato il presente giudizio, per tutte le ragioni esposte analiticamente nella comparsa di risposta depositata. Pertanto, chiede, in via principale, di rigettare integralmente l'azione proposta e, in subordine, di esercitare il potere di riduzione dell'addebito.

Si sono costituiti con memoria congiunta i convenuti Piero Follo, Antonino Guerrazzi, Giovanni Italo Travaglini, Claudio Maritano, Giovanni Antonio Boasso, Tiziana Cadonà, Paolo Valsecchi e Piermauro Petruzzelli, chiedendo:

in via preliminare di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento; in via principale di accertare l'infondatezza delle domande proposte ovvero l'assenza di qualsivoglia responsabilità per danno erariale in capo ai convenuti; in via subordinata di quantificare il danno medesimo sulla base di quanto dedotto nella comparsa ed esercitare altresì il potere riduttivo nella misura massima possibile.

Autonomamente si sono costituiti gli altri convenuti, Martino e Pernechele. Nelle rispettive separate comparse di costituzione e risposta si eccepisce la prescrizione e si chiede l'assoluzione per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi della contestata responsabilità erariale degli stessi.

Nella discussione orale il P.M. e i difensori hanno illustrato e confermato le richieste e le conclusioni contenute in atti.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a decidere sulla domanda formulata dalla Procura contabile di accertare e dichiarare la responsabilità amministrativa dei convenuti e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in favore del Comune di Torino, della Camera di Commercio di Torino e dell'Agenzia delle entrate - a titolo di risarcimento del danno erariale derivante dalla sentenza n.1198 del 9 ottobre 2017 della Quarta Sezione della Commissione Tributaria di Torino -, dell'importo complessivo di € 134.490,28, da ripartirsi, in parti uguali, pari a € 12.229,39, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Preliminarmente, si ritiene infondata l'**eccezione di prescrizione dell'azione erariale.**

I convenuti sottolineano come le cartelle esattoriali dichiarate prescritte dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sono tutte datate tra il 27 dicembre 2001 (la più vecchia, n. 11020000316604256000) ed il 31 maggio 2005 (la più recente, n. 11020040123085235000). La prescrizione decennale dei crediti tributari - da cui sarebbe sorta la presunta responsabilità per danno erariale dei convenuti - sarebbe, dunque, intervenuta (al più tardi, per l'ultima cartella) in data 31 maggio 2015, mentre gli inviti a dedurre sarebbero stati notificati ai convenuti a distanza di oltre 5 anni dall'intervenuta prescrizione dell'ultima cartella sopra citata, dunque, a loro dire l'azione della Procura sarebbe stata avviata in un momento in cui era già intervenuta anche la prescrizione di cui all'art. 1, comma 2 della Legge n. 20 del 1994.

Questa ricostruzione appare, al Collegio, priva di fondamento.

Sul punto, infatti, giova ricordare che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi, non al momento in cui si è realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile.

In tal guisa, infatti, deve interpretarsi l'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere" (cfr. *ex plurimis*, cfr. Corte conti, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III sentenza n. 542 del 2015, n. 303 del 2017 e 170 del 2019).

Pertanto, questo principio è derogato in caso di “occultamento doloso del danno”, ipotesi normata al comma 2, dell’art. 1 della L. n. 20 del 1994 sopra richiamato, ai sensi del quale, ove vi sia stato dispiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti – fattispecie integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti - la prescrizione non decorre più dalla “conoscibilità obiettiva” del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua “conoscenza effettiva”.

Una volta chiarita la cornice normativa in tema di prescrizione, appare evidente al Collegio dover ritenere che, nel caso all’esame, la data della scoperta del fatto dannoso contestato, ovvero la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, tanto da parte dell’amministrazione danneggiata, quanto da parte della Procura contabile, non possa che farsi risalire alla trasmissione, con nota prot. 2331 del 18 ottobre 2017, pervenuta alla Procura il successivo 31 ottobre, da parte dell’Ufficio di Segreteria della Quarta Sezione della Commissione Tributaria di Torino, della sentenza del 9 ottobre 2017, n.1198. Infatti, solo a seguito della conoscenza di detta decisione, il Pubblico Ministero contabile ha potuto avviare un’indagine, pervenendo alle contestazioni formulate nell’invito a dedurre e nell’atto introduttivo del presente giudizio, notificati entro i termini stabiliti per la prescrizione dell’azione erariale.

3. Nel merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea sia da respingere, per insussistenza, tanto degli elementi oggettivi, quanto di quelli soggettivi della responsabilità erariale.

3.1. Sotto il primo profilo, si ritiene in primo luogo necessario verificare la sussistenza di un effettivo danno all’erario, da imputarsi, eventualmente, ai convenuti nel presente giudizio.

Le cartelle indicate sono state annullate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, per la presunta prescrizione del diritto a riscuotere le somme, con sentenza n. 1198/2017, successivamente impugnata dall'agente della riscossione.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, investita del gravame, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per difetto di *ius postulandi* in capo all'avvocato del libero foro a cui era stata affidata la difesa, con sentenza n. 137/2019, non impugnata. Dunque, non è stato effettuato alcun riesame nel merito della controversia.

Nelle more di tale vertenza tributaria, i ruoli di valore inferiore ad € 1.000 sono stati annullati *ex lege*, in forza dell'art. 4 del d.l. Decreto-Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, ai sensi del quale “*i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati*”.

Appare, dunque, evidente, come per queste poste, rispetto alle quali, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha originato il presente giudizio, è subentrato un annullamento *ope legis*, non possa configurarsi una ipotesi di danno all'erario imputabile a chi non ne avrebbe operato la riscossione.

Per tali crediti, infatti, è lo stesso legislatore ad averne escluso la riscuotibilità, prevedendone l'annullamento.

Pertanto, rispetto a tale circostanza, che esclude *a priori* la configurabilità di un

danno derivante dalla mancata riscossione, il Collegio ritiene non possa avere alcun rilievo l'esito della controversia tributaria che avrebbe originato la vertenza all'esame, tanto avuto anche riguardo all'autonomia del presente giudizio rispetto a quello tributario (vedi *infra*).

Queste considerazioni valgono per tutte le cartelle di pagamento, fatta eccezione, in ragione del loro valore, per le n. 110.2002.0070492153.000 e 110.2004.0123085235.000, alle quali soltanto corrispondono crediti non stralciati, per effetto dell'indicata normativa, prima della conclusione del giudizio tributario.

3.2. Ma anche rispetto a queste due cartelle (n. 110.2002.0070492153.000 e 110.2004.0123085235.000), entrambe riferibili all'Agenzia delle Entrate, a parere di questo Collegio sorgono fondati dubbi in ordine alla configurabilità di un danno erariale per mancata riscossione.

Difatti, tra il 2004 e il 2007, preso atto dell'incapienza del contribuente, l'agente della riscossione aveva trasmesso agli enti impositori le comunicazioni di inesigibilità per le partite di ruolo iscritte nei confronti del Sig. Ottonaro, con riferimento a tutte le cartelle di pagamento qui in esame, incluse le due più cospicue da ultimo richiamate.

Come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 112/1999, dallo sgravio poteva derivare, a determinate condizioni, il discarico automatico, quale effetto finale dell'inesigibilità dei ruoli nei confronti del contribuente. In particolare, ai sensi dell'articoli 19, comma 3, nel testo vigente al momento della comunicazione di inesigibilità “*decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle*

scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate”.

Il discarico quale effetto, dunque, dell'inesigibilità dei ruoli nei confronti del contribuente, esclude che possa configurarsi una responsabilità dell'esattore per mancata riscossione delle somme (cfr. sul punto, la recente sentenza di questa Sezione, n. 180/2021).

Nel caso di specie, tuttavia, non sfugge al Collegio come, sul punto, non vi sia stata una produzione documentale, né un contraddittorio tale da ritenere dirimente l'aspetto rilevato. Tanto, avuto riguardo anche alla eventuale presenza di circostanze che, in linea astratta, avrebbero potuto portare alla perdita del diritto al discarico, come previste dallo stesso art. 19 sopra richiamato.

Non può tuttavia non tenersi conto di quanto comunque emerge dagli elementi versati in atti, in ordine all'inesigibilità delle cartelle in esame, in ragione della nullatenenza del sig. Ottonaro, ai fini della mancata verifica della concretezza e attualità del danno erariale contestato, quale effetto della mancata riscossione dei crediti prescritti.

3.3. In ogni caso, ad escludere senza dubbio alcuno la responsabilità degli odierni convenuti, è la non configurabilità di una condotta colposa in capo ai medesimi, rispetto ai fatti contestati.

Preliminarmente, va ricordato quanto già accennato, ovvero che il presente giudizio è completamente indipendente ed autonomo rispetto a quello tributario da cui la contestazione all'esame risulta originata.

La piena indipendenza tra il giudizio contabile di responsabilità e gli altri giudizi (civile, penale, amministrativo, tributario), salvo quanto espressamente

previsto dalla legge, è, infatti, un principio pacifico nella giurisprudenza contabile (*ex pluris*, sul “*consolidato orientamento di questa Corte, sia in primo che in secondo grado, circa la reciproca autonomia e indipendenza tra i giudizi e dei vari ordinamenti*”, cfr. Sez. I App., n. 166/2017).

Del resto, come correttamente rilevato dalle difese degli odierni convenuti, la responsabilità amministrativa degli stessi non può scaturire, quale diretta e automatica conseguenza, dall'esito di un giudizio tributario e dunque dall'annullamento delle cartelle operato da quest'ultimo, risultando, *ex adverso*, necessario verificare, in questa sede, la eventuale sussistenza, in concreto, degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità.

Nel caso di specie, appare evidente al Collegio che, avuto riguardo alla condotta tenuta dai convenuti, come risultante da tutti gli elementi di fatto e diritto risultanti agli atti, deve escludersi il nesso di causalità fra la stessa e il danno contestato e, in ogni caso, la colpa grave di ciascuno. Ciò, sia con riferimento alle condotte tenute nella fase amministrativa di esazione del tributo, sia nel corso del giudizio tributario, nei limiti di quanto appare rilevante ai fini della decisione della vertenza all'esame.

In merito, con riferimento alle sole due cartelle non afferenti a crediti stralciati automaticamente per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, si osserva quanto segue.

Rispetto al credito più cospicuo, pari a € 125.473,35, l'agente della riscossione ha intimato il pagamento, notificando regolarmente, in data 31.5.2005, la cartella di pagamento n. 110 2004 0123085235 000.

Successivamente, in data 24.3.2006, rilevata l'esistenza di un bene immobile di proprietà del contribuente, il concessionario della riscossione provvedeva ad

iscrivere ipoteca, per € 177.627,28. Il bene risultava però già interessato da altra risalente ipoteca giudiziale, in forza della quale era stato sottoposto ad espropriazione immobiliare. Il credito rimaneva quindi insoddisfatto.

Il 27.2.2015, l'agente della riscossione notificava, al fine di evitare il consumarsi della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 11020159003337923000, ricevuta dalla moglie del contribuente.

Seguiva, in data 1.2.2017, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 110 2016 902089.145.0000 riferita a tutte le cartelle qui richiamate e oggetto dell'impugnazione promossa dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, dunque pacificamente ricevuta dal debitore.

Attesa l'applicazione, non contestata in giudizio, ai crediti relativi alla cartella in parola del termine di prescrizione ordinario di dieci anni, quest'ultimo avrebbe avuto scadenza il 16.11.2015 (considerata la sospensione del termine prescrizionale dei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni disposta dall'art. 1, commi 618 e 623, della legge n. 147 del 27/12/2013, per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 16.6.2014).

Pertanto, in virtù della notificazione delle intimazioni di pagamento, in data 27.2.2015 e in data 1.2.2017, il credito riferito alla predetta cartella non risulta essere stato vanificato dalla condotta tenuta dall'agente della riscossione.

Al riguardo, la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 1198/2017 che ha originato il presente giudizio, ha ritenuto insufficiente la produzione della mera relata di notifica quale prova dell'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento del 27.2.2015, relativa alla cartella di pagamento in n. 110 2004 0123085235 000. Ciò avrebbe determinato l'annullamento della cartella per presunta prescrizione del diritto a riscuotere le

relative somme.

Secondo la difesa, i documenti allegati in causa, altro non sarebbero che “*i regolari documenti processati nelle diverse fasi dal sistema informatico, da ritenersi perfettamente corretti ed efficaci, tali da superare le varie fasi di verifica che avrebbero riportato una qualche anomalia*”.

In ogni caso, la decisione del giudice tributario - come già precisato in narrativa, non revisionata in appello, essendo stato quest'ultimo dichiarato inammissibile per difetto di *ius postulandi* - da un lato, non ha accertato la mancata corretta procedura di esazione del credito, come sopra illustrata, bensì ha soltanto contestato la prova prodotta in giudizio; dall'altro ha fatto riferimento ad un principio giuridico (l'insufficienza della produzione in giudizio della relata di notifica), non pacifico in giurisprudenza, come dimostrato dalle diverse sentenze richiamate nelle comparse degli odierni convenuti (cfr. Cass. civ. Sez. V orde, 03-11-2020, n. 24278; Cass. civ. Sez. Unite, 24-12-2018, n. 33368; Cass. civ. Sez. Unite, 19-11-2007, n. 23832; Cass. civ. Sez. lavoro, 21-09-2020, n. 19680; Cass. civ. Sez. V Orde, 18-06-2020, n. 11815; Cass. civ. Sez. V Ord., 03-11-2020, n. 24278; Cass. civ. Sez. I Sente, 14-06-2019, n. 16121).

Con riguardo all'altra cartella n. 110 2002 0070492153 000, anch'essa afferente ad imposte soggette a prescrizione decennale e regolarmente notificata il 6.5.2003, l'agente della riscossione ha notificato al contribuente un preavviso di fermo in data 30.9.2008, interrompendo così il decorso della prescrizione (sulla idoneità di tale atto ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 25-02-2019, n. 5469).

Come già indicato, l'intimazione di pagamento notificata al contribuente in data

1.2.2017, costituiva un ulteriore atto di interruzione della prescrizione.

Rispetto a questa seconda cartella - così come per le altre, come visto, stralciate *ex lege*- la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 1198/2017 ha ritenuto non adeguatamente provata la notifica del preavviso di fermo amministrativo, in quanto l'agente della riscossione avrebbe prodotto in giudizio unicamente l'avviso di ricevimento e un estratto del ruolo e degli archivi informatici.

Anche rispetto a tale credito, nelle memorie difensive si osserva che, quanto allegato nella causa tributaria, altro non era che il risultato dei processi massivi di produzione documentale.

Ma, per quanto maggiormente rileva ai fini della decisione della presente controversia, ancora una volta il giudice tributario non risulta aver accertato la mancata corretta procedura di esazione del credito, contestando esclusivamente la prova prodotta in giudizio, facendo altresì riferimento ad assunti non pacifici in giurisprudenza, come osservato dalle difese dei convenuti (fra le sentenze dalle stesse richiamate, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 21-09-2020, n. 19680; Cass. civ. Sez. VI - 5 Orde, 14-07-2020, n. 14935; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 03-04-2018, n. 8086; Cass. n. 15784/2017; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 12-06-2018, n. 15261; Cass. civ. Sez. V Orde, 24-01-2019, n. 1995).

Quanto sin qui evidenziato, appare a questo Collegio più che sufficiente a evidenziare: da un lato, come non possa ravvisarsi alcuna condotta colpevole in capo ai convenuti, non risultando pienamente dimostrata alcuna inerzia dell'agente della riscossione, né degli altri convenuti, nello svolgimento del mandato esattoriale; dall'altro, come non possa neanche ravvisarsi alcun nesso di causalità fra la condotta imputabile ai convenuti e il danno lamentato, quale

effetto della decisione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Sotto quest'ultimo profilo, ad avvalorare la non riconducibilità dell'esito infausto del processo alla colpa grave richiesta *ex lege* per l'addebito della responsabilità amministrativa, oltre a quanto sin qui illustrato, valgono le ulteriori ragioni esposte nelle diverse memorie difensive, volte ad evidenziare le peculiari circostanze che avrebbero determinato, da un lato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (che, con sentenza del 25 gennaio 2019, n.137, ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di rappresentanza processuale), dall'altro la decisione di non impugnare la medesima. Trattasi, infatti, come ben illustrato dalle difese, di vicende processuali che, sostanzialmente, sarebbero state patite dall'Agente della riscossione, cui sarebbe stato precluso un grado di merito per una valutazione sulla questione preliminare relativa allo *ius postulandi*, non solo non nota al momento della proposizione dell'appello, ma anche oggetto di un improvviso ed inaspettato *revirement* da parte della Cassazione. La sentenza di appello n.137/2019 aderiva, infatti, ad un orientamento del Giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 28/12/2018, n. 33639; Cass. 24/01/2019 n. 1992), superato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 30008 del 19.11.2019, ovvero dopo lo spirare del termine di impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

In altri termini, con riferimento a tutti i crediti tributari afferenti alle cartelle oggetto della vertenza tributaria che ha originato il presente giudizio, per il complesso delle ragioni sopra indicate, si è effettivamente venuta a creare una

realità processuale indipendente dalle specifiche condotte dei convenuti.

3.4. Queste conclusioni generali prescindono, peraltro, dalla non agevole riconducibilità, nella prospettazione della Procura contabile, del danno contestato ai diversi specifici comportamenti di ciascun convenuto, aspetto, quest'ultimo, reso già di per sé evidente da una sommaria richiesta di condanna imputabile, in parti uguali, all'Agenzia delle entrate - Riscossione e alle diverse persone fisiche che, a diverso titolo, avrebbero concorso alla causazione del presunto danno con condotte indipendenti.

Il Collegio non si esime dal rilevare, sotto il profilo da ultimo accennato, per quanto assorbito dalle generali considerazioni conclusive già espresse, come la ricostruzione offerta nell'atto di citazione introduca una sorta di inversione dell'onere della prova laddove, piuttosto che dimostrare in maniera puntuale la responsabilità di ciascun convenuto in relazione al danno contestato, ritiene che *“nonostante quanto asserito nelle rispettive deduzioni scritte nessuno degli odierni convenuti ha dato dimostrazione della propria estraneità alle condotte inerti, le quali, complessivamente, hanno determinato la perdita del diritto di credito delle amministrazioni”*.

3.5. In conclusione, alla luce di quanto sin qui illustrato, ritiene il Collegio di dover pienamente assolvere gli odierni convenuti, tenuto conto delle seguenti circostanze:

- non concretezza ed attualità del danno erariale contestato, in ragione della applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 del d.l. D. L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018 e all'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 112/1999, ed in ogni caso per l'incapienza del debitore tributario;
- condotta non colpevole dei convenuti e mancanza di nesso di causalità fra la

stessa ed il danno contestato;

- insussistenza dell'elemento soggettivo, nella specie della colpa grave.

4. Ai sensi dell'art. 31 c. 2 c.g.c. *“con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”*.

Alla luce della richiamata disposizione, stante il proscioglimento nel merito, va disposta la liquidazione, a carico delle Amministrazioni, in favore dei convenuti, degli onorari e diritti di difesa.

A tal proposito il Collegio, tenuto conto della sostanziale medesimezza delle difese svolte, ritiene che dette competenze possano essere liquidate a carico delle Amministrazioni, in parti uguali, nell'importo complessivo, per tutta l'attività difensiva, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dei convenuti in solido.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda della Procura contabile e dichiara i convenuti Agenzia delle entrate – Riscossione, Piero Follo, Antonino Guerrazzi, Giovanni Italo Travaglini, Claudio Maritano, Giovanni Antonio Boasso, Tiziana Cadonà, Paolo Valsecchi, Piermauro Petruzzelli, Fabrizio Martino Fabrizio, Gino Pernechele, assolti da ogni addebito.

Pone le spese di lite a carico delle Amministrazioni, in parti uguali, che liquida nell'importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dei

convenuti in solido.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021, con

l'intervento dei Magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere Estensore

Walter BERRUTI, Consigliere

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa

Cinthia Pinotti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to digitalmente Caterina Scrugli